

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI PRIMO GRADO NEL COMUNE DI CANOSSA (RE) - ANNI SCOLASTICI 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 CON FACOLTA’ DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI SCOLASTICI (2022-2023,2023-2024,2024-2025).

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI

Il Comune di Canossa, denominato di seguito per brevità **COMUNE**, nell’ambito dei servizi di accesso previsti dalla normativa vigente e tesi a facilitare e favorire la frequenza alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado, organizza ed eroga ai propri cittadini il servizio di trasporto scolastico.

Il Comune con l’obiettivo di favorire ed agevolare la partecipazione della popolazione scolastica alle iniziative, attività, eventi educativi, culturali e sportivi promossi dal Comune stesso o dalla competente Dirigenza Scolastica, integra il normale servizio di trasporto scolastico, individuato comunemente come trasporto casa – scuola – casa, con prestazioni aggiuntive tali da garantire i servizi di accesso scolastico e la possibilità di uscite didattiche come specificato negli articoli seguenti.

L’Unione Val d’Enza, denominata di seguito per brevità **UNIONE**, è stazione appaltante per conto del Comune.

ART. 2 - OGGETTO

Costituisce oggetto dell’appalto l’affidamento a terzi del servizio di trasporto scolastico, comprensivo delle prestazioni aggiuntive di seguito specificate, nel Comune di Canossa.

L’esecuzione dei servizi dovrà essere effettuata dalla ditta appaltatrice (di seguito denominata anche semplicemente **IMPRESA** o **AGGIUDICATARIO**), in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell’attività a tutti gli effetti di legge.

I servizi oggetto dell’appalto non sono appaltabili singolarmente; la partecipazione implica l’obbligo di fornire tutte le attività ricomprese nel servizio.

Il servizio in oggetto dovrà essere reso su un territorio dalle caratteristiche montane, con strade di montagna e condizioni meteorologiche caratterizzate da precipitazioni nevose in inverno.

ART. 3 - NORME REGOLATRICI

Il servizio viene appaltato in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia con specifico riferimento alle seguenti fonti:

- D.M. 20 dicembre 1991, n. 448 “Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 12 novembre 1974 riguardante l’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali”;
- D.Lgs. 22.12.2000 n. 395 “Attuazione della direttiva 98176/CE del 1° ottobre 1998 del Consiglio dell’Unione europea, modificativa della direttiva 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l’esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali;
- Legge 11 agosto 2003, n. 218, “Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente”;
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”;
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.
- D.M. 31/01/1997 “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico”;
- D.M. 18 aprile 1977 - Caratteristiche costruttive degli autobus;
- D.M. 1 aprile 2010 - Caratteristiche costruttive degli scuolabus;
- Legge regionale Emilia-Romagna 2 ottobre 1998, n. 30, “Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale”;

- Regolamento regionale per l'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente (articolo 26 quater, lettera d), L.R. 28 dicembre 2009, n. 3. Regione Emilia-Romagna.
- L.R. 8 Agosto 2001 n.26, Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita.
- Regolamento del servizio di Trasporto scolastico del Comune di;
- Codice dei Contratti pubblici D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;
- D. M. 08/05/2012 del Ministero dell'Ambiente "Criteri ambientali minimi per l'acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada" e ss.mm.ii.

ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO E INIZIO DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere erogato con riferimento agli anni scolastici **2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022**.

Il relativo contratto decorrerà dal 1° settembre 2019 sino al 31 agosto 2022.

La data effettiva di avvio e conclusione del servizio verrà comunicata dal COMUNE all'AGGIUDICATARIO entro il 30 agosto di ogni anno scolastico ed in relazione ai calendari scolastici stabiliti dalla Regione Emilia-Romagna.

Perdurando le condizioni che hanno determinato il ricorso al presente appalto ed in caso di esito positivo della gestione, accertato il pubblico interesse e la convenienza al rinnovo del rapporto contrattuale, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, di rinnovare l'affidamento di un servizio conforme al progetto presentato, agli stessi patti e condizioni, per i successivi tre anni scolastici (2022-2023,2023-2024,2024-2025).

Le condizioni per la ripetizione dell'affidamento dovranno essere le medesime di quelle di cui al presente Capitolato.

ART. 5 –CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il corrispettivo dell'appalto sarà definito nell'esatto importo in sede di aggiudicazione.

L'importo totale dell'appalto per l'intera durata contrattuale, stimato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, comprensivo dell'eventuale rinnovo è fissato in **Euro 227.940,00** oltre ad I.V.A. di legge e così determinato:

- Trasporto casa – scuola – casa/attività curriculari € 36.990,00 (per Km presunti annui 27.000);
- Uscite didattiche con pagamento a forfait (successivo art. 5 punto 3)) € 1.000,00 annui;

Il prezzo posto a base d'asta al quale sarà applicato il ribasso percentuale offerto da ogni concorrente riguarda unicamente il costo al Km pari a € 1,37.

I dati sopraindicati sono da considerarsi puramente indicativi e non sono tali da ritenersi vincolanti, in quanto potranno variare in eccesso o in difetto, nel limite del quinto dell'importo del contratto, in qualsiasi momento del periodo di validità del contratto, a seguito di indicazione e insindacabile richiesta della Stazione Appaltante.

L'ammontare dell'appalto, così come determinato, si intende remunerativo, senza eccezione alcuna, di tutti gli oneri, condizioni e prestazioni posti a carico dell'appaltatore, per esplicita ammissione dello stesso di aver preso atto del calcolo della spesa, e di aver eseguito prima della formulazione dell'offerta, tutti gli opportuni calcoli.

Non sono dovuti pertanto, risarcimenti, indennità o rimborsi a causa di riduzioni o di aumenti delle prestazioni derivanti dalla variazione del fabbisogno effettivo rispetto a quello stimato; la variazione del fabbisogno darà origine unicamente ad una variazione del compenso.

Ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 si evidenzia che i costi della sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale (DUVRI) sono pari a € 0,00 (zero). La redazione del DUVRI, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 non è ritenuta necessaria nel presente appalto, in quanto non si ravvisano rischi di

interferenza ovvero “contatti rischiosi” tra il personale dell’Amministrazione Comunale e quello della ditta affidataria.

I corrispettivi per i servizi oggetto di appalto saranno addebitati al Comune secondo le modalità indicate al successivo art. 27 applicando la percentuale di ribasso definita in sede di offerta economica.

ART. 6 CONTENUTO DELLA PRESTAZIONE

Il servizio di trasporto scolastico ed extrascolastico oggetto del presente appalto comprende:

1) **Il tragitto andata e ritorno da casa** a scuola per alunni residenti nel capoluogo e nelle frazioni del territorio comunale, attualmente organizzati come segue:

- andata e ritorno per gli alunni che frequentano la scuola secondaria di 1 grado “Gregorio VII” di Ciano d’Enza e residenti nelle frazioni di Ciano, Borzano, Roncovetro, Roncaglio, Verlano e Currada;
- andata e ritorno per gli alunni che frequentano la scuola primaria “Matilde di Canossa” di Ciano d’Enza e residenti nelle frazioni di Ciano, Borzano, Roncovetro, Roncaglio, Verlano e Currada;
- andata per gli alunni frequentanti la scuola dell’Infanzia “Primavera” di Monchio e residenti nelle frazioni di Trinità, Selva, Selavapiana, Monchio delle Olle.
- andata e ritorno per gli alunni frequentanti la scuola primaria “Fernando Casoli” di Monchio e residenti nelle frazioni di Trinità, Selva, Selavapiana, Monchio delle Olle.

nei modi e nei tempi funzionali agli orari scolastici.

Il servizio di trasporto scolastico (tragitti casa-scuola-casa) è articolato come segue:

- dal lunedì al venerdì per la scuola dell’infanzia e scuole primarie di Ciano e Monchio in orario antimeridiano e pomeridiano;
- dal lunedì al sabato per la scuola secondaria di 1 grado in orario antimeridiano;

realizzato nell’arco temporale di dieci mesi, per l’intera durata del calendario scolastico.

Altri dati riguardanti la gestione del servizio sono riportati qui di seguito:

1. Plessi scolastici interessati: scuola secondaria di 1 grado “Gregorio VII” e la scuola primaria “Matilde di Canossa” di Ciano d’Enza, la scuola primaria “Fernando Casoli” di Monchio e la scuola dell’Infanzia “Primavera” di Monchio
2. Numero iscritti al servizio a.s. 2018/2019: TOT. 15 (Scuola Primaria di Ciano n.2, Scuola Primaria di Monchio n. 8, Scuola Secondaria di 1° Grado n. 3 Scuola Infanzia “Primavera” di Monchio n.2);
3. Percorrenze presunte per anno scolastico calcolate in base alle richieste pervenute: km 27.000 (solo tragitto casa-scuola-casa, con esclusione attività curriculari)

Il Comune di Canossa integra il servizio di trasporto scolastico con la messa a disposizione di nr. 1 accompagnatore per la tratta scuola dell’Infanzia “Primavera” di Monchio – solo andata per i residenti nelle frazioni di Trinità, Selva, Selavapiana, Monchio delle Olle.

Gli itinerari di percorso saranno definiti di concerto tra il COMUNE e l’AGGIUDICATARIO all’inizio di ciascun anno scolastico.

In ogni caso l’IMPRESA dovrà fornire il servizio in qualunque momento sia richiesto dal COMUNE, anche se non corrispondente all’effettivo calendario scolastico o agli effettivi orari previsti per l’ordinaria attività didattica delle scuole.

In particolare l’AGGIUDICATARIO dovrà garantire il servizio di trasporto anche nei giorni in cui si svolgono le prove scritte degli esami di classe terza della scuola secondaria di I grado. In tali giornate verrà definito di concerto tra il COMUNE e l’APPALTATORE un itinerario ristretto relativo ai soli alunni iscritti al servizio durante l’anno.

L'AGGIUDICATARIO, laddove se ne presenti la necessità dietro richiesta in tal senso del Comune, dovrà effettuare il servizio di trasporto per **studenti disabili** residenti nel COMUNE e frequentanti i plessi scolastici del Comune. Nel caso in cui non si renda possibile il trasporto degli stessi sugli scuolabus, l'IMPRESA dovrà utilizzare un veicolo attrezzato avente le caratteristiche descritte al successivo art. 9, concordando giorni di servizio, orari e percorsi con il Responsabile del Servizio Scuola e le famiglie degli utenti.

Il servizio di trasporto scolastico casa – scuola – casa comprende:

- il trasporto di andata ovvero il tragitto casa – scuola con salita degli utenti presso i punti di raccolta individuati agli orari stabiliti e la loro discesa presso i relativi plessi scolastici di appartenenza;
- il trasporto di ritorno ovvero il tragitto scuola – casa con la salita degli utenti presso i plessi scolastici di appartenenza ed il percorso da effettuarsi a ritroso con la discesa degli utenti presso i punti di raccolta individuati ed agli orari stabiliti.

Il servizio inizia con la salita a bordo del primo utente presso la prima fermata della linea di trasporto stabilita nel Piano di trasporto annuale e termina con la discesa dell'ultimo utente nel luogo dell'ultima fermata; nella linea non viene computato il tragitto dalla rimessa del mezzo adibito al trasporto, fino alla prima fermata e dall'ultima fermata alla rimessa. L'utente non può essere fatto scendere ad una fermata diversa da quella assegnata se non sia stata rilasciata preventiva autorizzazione dall'ufficio comunale competente.

Ad ogni utente dovrà essere garantito il posto a sedere. È pertanto vietato il trasporto di utenti in piedi.

Il servizio dovrà essere svolto attenendosi a quanto previsto dalla legge in materia di circolazione stradale e comunque in modo tale da garantire la massima sicurezza dei trasportati; a tale proposito in prossimità del plesso scolastico dovrà essere tenuta una velocità "a passo d'uomo" o comunque di tutta sicurezza, e il mezzo dovrà predisporre per la salita e la discesa degli utenti negli spazi appositi o individuati dal Comune. È vietato effettuare manovre e operazioni di retromarcia negli spazi attigui alle scuole.

L'utente non può essere lasciato alla fermata assegnata sino a quando non intervenga la vigilanza dei genitori o di loro delegati. Qualora si verifichi il caso in cui tale vigilanza non si compia, l'utente dovrà essere trattenuto sullo scuolabus e opportunamente sorvegliato, senza che ciò comporti un'interruzione del servizio e l'AGGIUDICATARIO dovrà accompagnarlo successivamente al comando della Polizia Municipale.

Sul mezzo, durante lo svolgimento del servizio, potranno essere fatte salire solo ed esclusivamente le persone autorizzate dal COMUNE.

Per detto servizio il Comune corrisponderà il prezzo al Km offerto in sede di gara.

2) il **servizio di trasporto** per attività curriculari presso la biblioteca comunale.

L'AGGIUDICATARIO svolgerà questi servizi con gli stessi mezzi utilizzati per il servizio di trasporto casa – scuola – casa e compatibilmente con gli orari del medesimo.

Al fine di far rispettare l'orario di inizio dell'attività da svolgere nel plesso distaccato, il mezzo dovrà essere in disponibilità almeno un quarto d'ora prima rispetto all'orario di partenza dalla struttura scolastica e dovrà essere disponibile al rientro. Il mezzo adibito a tale servizio deve essere omologato secondo le disposizioni di legge al trasporto di uno o più adulti al fine di consentire il trasporto in sicurezza anche dell'insegnante/insegnanti accompagnatore/accompagnatori od altro soggetto addetto alla sicurezza a bordo. In nessun caso il servizio può essere reso con veicoli privi di posto a sedere per l'accompagnatore/i. Il servizio di trasporto deve svolgersi secondo tutte le

accortezze tecniche in materia di sicurezza previste per il trasporto scolastico casa-scuola-casa di cui sopra.

Per detto servizio il Comune corrisponderà il prezzo al Km offerto in sede di gara.

3) il servizio di trasporto relativo alle **uscite didattiche**

Consiste nella messa a disposizione di veicoli e di conducenti, per uscite didattiche, fuori dall'orario di effettuazione degli altri servizi di trasporto definiti ai punti 1) e 2).

Nel conteggio dei Km percorsi non sono da computare i km percorsi dal mezzo a partire dalla rimessa ove è posteggiato sino all'indirizzo di inizio servizio indicato dall'Istituto; allo stesso modo non sono da computarsi nel budget i Km percorsi dal mezzo per raggiungere la rimessa dopo il fine servizio.

Il servizio di trasporto deve svolgersi secondo tutte le accortezze tecniche in materia di sicurezza previste per il trasporto scolastico casa-scuola-casa di cui sopra.

Per detto servizio con autobus 40/45 posti il Comune corrisponderà un prezzo a forfait ad uscita così articolato:

Km andata e ritorno	euro
Fino a 30	55,00
Da 31 a 60	220,00
Da 61 a 110	450,00

Qualora i Km da percorrere siano superiori ai 110 sarà riconosciuto per ogni Km percorso il prezzo al chilometro offerto dall'appaltatore in sede di gara per il servizio casa-scuola-casa.

ART. 7 PIANO DEI TRASPORTI SCOLASTICI

Per il servizio di trasporto scolastico casa – scuola –casa verrà definito il Piano dei Trasporti Scolastici, di seguito denominato "PTS".

La definizione del PTS avverrà prima dell'inizio di ogni anno scolastico di concerto tra il Responsabile del Servizio Scuola ed il responsabile indicato dall'AGGIUDICATARIO.

Per il 1° anno di esecuzione del servizio (settembre 2019 – giugno 2020) il PTS viene definito dal COMUNE.

Il COMUNE raccoglierà di anno in anno le richieste degli utenti che intendono avvalersi del servizio di trasporto scolastico delle scuole dell'infanzia, primarie e della scuola secondarie di I grado. Dette richieste verranno raccolte entro il 30 giugno di ogni anno per l'anno scolastico che inizierà nel mese di settembre successivo. Stante il programma annuale di attività, ogni anno l'AGGIUDICATARIO si impegna a:

- proporre al Comune, entro 30 giorni dal ricevimento della lista degli aventi diritto predisposta dal COMUNE stesso, una bozza del PTS, composto dai percorsi, dai punti di raccolta, dagli orari di esercizio dei mezzi e dai plessi scolastici serviti;
- elaborare, di concerto con il Comune, entro e non oltre 30 giorni dalla data di consegna di una bozza del PTS, il Piano dei Trasporti Definitivo, approvato dal COMUNE medesimo.

Il PTS disciplinerà ed individuerà quanto segue:

- **L'utenza ammessa:** Il servizio potrà essere utilizzato esclusivamente dagli utenti iscritti ed autorizzati dal COMUNE, il quale potrà decidere, anche in corso d'anno, l'inserimento di nuovi utenti, verificate le disponibilità di posti sui mezzi;

- **Le linee del trasporto scolastico, casa – scuola – casa**, con indicati i relativi percorsi, orari, fermate ed utenza assegnata. Le suddette linee scolastiche prevedono:
 - > Orario di partenza;
 - > Successione delle fermate con indicati gli orari di passaggio dei mezzi;
 - > Orario di arrivo alle sedi scolastiche e plessi serviti;
 - > Caratteristiche minime del mezzo;

Le linee del trasporto scolastico, casa – scuola – casa, del Comune di Canossa sono 2 così come specificato nell'allegato 1) del presente capitolato.

I percorsi delle tratte scuola – casa, per ogni singolo mezzo utilizzato, sono convenzionalmente stabiliti a circuito chiuso.

Il programma dei trasporti relativi alle uscite didattiche è individuato nell'allegato 2) del presente capitolato.

I percorsi per le attività curriculari previste in orario scolastico sono convenzionalmente stabiliti a circuito chiuso con inizio dal plesso scolastico interessato dal servizio, proseguendo per il percorso correlato all'attività prevista e termine allo stesso plesso scolastico.

ART. 8 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'AGGIUDICATARIO è tenuto a dichiarare, prima dell'inizio del servizio, di essere perfettamente a conoscenza dei luoghi, della viabilità, delle modalità di esecuzione, nonché di tutte le condizioni generali e particolari del servizio stesso e di poterlo svolgere correttamente in ogni sua parte.

Le strade del Comune sono tipiche strade di montagna e presentano a tratti pendenze anche ripide e carreggiate di larghezza limitata; il servizio dovrà essere garantito anche in caso di abbondanti precipitazioni a carattere nevoso.

I percorsi potranno subire modifiche per giustificati motivi dell'utenza o del COMUNE, attraverso la definizione di ulteriori punti di raccolta o mediante accorpamento o scorporo di tratti di percorso. In tal caso sarà cura del COMUNE comunicare tempestivamente all'AGGIUDICATARIO le modifiche richieste e concordare con essa le variazioni al PTS.

Le rette per il servizio sono introitate dal Comune, che provvede ai relativi avvisi all'utenza e solleciti.

In caso di variazioni dei percorsi non si procederà ad alcun adeguamento del corrispettivo annuo per km di servizio svolto.

Il servizio si svolge nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trasporto scolastico ed extrascolastico nonché dei vincoli e delle prescrizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto e delle indicazioni fornite dall'Amministrazione committente.

Il servizio viene appaltato in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia con specifico riferimento alle fonti indicate all'art. 3.

L'AGGIUDICATARIO è tenuto ad osservare la normativa vigente di settore, compresi i provvedimenti adottati in data successiva all'affidamento del servizio.

I servizi oggetto del presente capitolato sono considerati di pubblica utilità e non possono essere interrotti o sospesi se non per comprovate cause di forza maggiore. I suddetti servizi sono altresì da considerarsi servizi pubblici essenziali ai sensi dell'art. 1 della legge 12.06.1990 n.146 "Norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" e successive modifiche ed integrazioni; pertanto, l'impresa aggiudicataria dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa di legge in materia di sciopero.

Il servizio di trasporto scolastico è da considerarsi ad ogni effetto “servizio pubblico”; pertanto l'impresa aggiudicataria è tenuta al rispetto dei principi contenuti del D.P.C.M. 27/01/1994 “Principi sull'erogazione dei servizi pubblici”.

E' fatto obbligo all'AGGIUDICATARIO di svolgere correttamente il servizio affidato rispettando e facendo rispettare orari, percorrenze, luoghi di fermata e quant'altro previsto dal PTS, dal presente capitolato d'onori, dal contratto, dalla legge e dalle indicazioni impartite dal Responsabile del Servizio Scuola.

All'arrivo alla scuola il trasportatore ha l'obbligo di controllare che gli utenti entrino nel cortile della scuola e che vi sia presente personale, insegnanti o ausiliari, per la presa in carico. Se per qualsiasi motivo l'apertura del plesso scolastico dovesse subire ritardi il trasportatore è tenuto ad attenderne l'apertura, trattenendo gli utenti sullo scuolabus.

E' fatto obbligo all'AGGIUDICATARIO di garantire il servizio anche in orari che, per motivi eccezionali dovuti a calamità naturali, scioperi, riunioni o altro del personale docente o comunque per cause impreviste ed imprevedibili, siano diversi da quelli programmati. In tali casi il COMUNE dovrà darne preventiva comunicazione via fax/mail o, in casi eccezionali, per le vie brevi (tel/sms).

Nel caso in cui per guasto al mezzo, incidente, malessere temporaneo dell'autista o per qualsiasi altro valido motivo si debba interrompere lo svolgimento del servizio in corso d'opera, l'appaltatore è tenuto ad intervenire con mezzi e personale di riserva in tempi e con modalità tali da garantire la salute, l'incolumità e la sicurezza dei trasportati

I servizi di cui al presente capitolato potranno essere sospesi in conseguenza di eventi particolari ed attualmente imprevedibili (consultazioni elettorali, lutti nazionali, chiusura della scuola, assemblee sindacali della scuola ecc.), con comunicazione di norma entro le 24 (ventiquattro) ore precedenti.

In caso di sciopero o di assemblee sindacali nei vari plessi scolastici, che comportino una sospensione totale o parziale delle lezioni, gli orari del servizio di trasporto scolastico o l'effettuazione di uscite didattiche potranno subire variazioni, previa comunicazione all'IMPRESA da parte del COMUNE, di norma entro 24 (ventiquattro) ore precedenti.

ART. 9 – DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI ALL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'AGGIUDICATARIO dovrà disporre o impegnarsi ad attivare prima dell'inizio del servizio una sede organizzativa e una o più rimesse (la sede e la rimessa dei mezzi possono coincidere) ad una distanza non superiore a 20 chilometri stradali dalla sede municipale del COMUNE. Nel caso di sede e/o rimessa/e già a disposizione della ditta, la stessa dovrà fornirne l'indirizzo preciso.

Le rimesse dovranno essere conformi a quanto previsto dal Regolamento Regionale (Emilia Romagna) 28/12/2009 n. 3.

L'AGGIUDICATARIO dovrà indicare il nominativo di un referente responsabile, sempre rintracciabile e reperibile, che abbia conoscenza del territorio del COMUNE e che si occupi della gestione quotidiana del servizio e dei rapporti con il competente ufficio comunale. Il nominativo dovrà essere trasmesso al COMUNE prima dell'inizio del servizio e dovrà tempestivamente essere comunicata ogni sostituzione.

L'AGGIUDICATARIO dovrà inoltre garantire per tutto l'arco temporale di effettuazione dei servizi la presenza o la pronta reperibilità di propri operatori al fine di poter apportare tempestivamente, in caso di necessità, le necessarie modifiche al programma di trasporto giornaliero, tramite comunicazione telefonica o a mezzo fax o a mezzo posta elettronica effettuata dal competente ufficio comunale. In particolare ogni autista impiegato sui mezzi dovrà essere dotato di un telefono cellulare al quale poter essere contattato. All'inizio di ogni anno scolastico l'IMPRESA dovrà comunicare nome e recapito telefonico del cellulare di ciascun autista impiegato sui diversi mezzi,

in modo da garantire la costante ed immediata reperibilità durante tutto l'arco temporale di svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato. Dette informazioni dovranno essere immediatamente aggiornate in caso di variazioni.

L'AGGIUDICATARIO è tenuto, all'inizio del servizio, a comunicare il nominativo del responsabile della sicurezza.

L'AGGIUDICATARIO si impegna inoltre a far partecipare i propri autista e/o, a seconda delle necessità, il referente per l'organizzazione del servizio e/o il responsabile dell'appalto, su semplice richiesta, ad incontri disposti dal COMUNE per le attività di programmazione, organizzative e gestionali inerenti il presente appalto, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'Ente (il tempo/uomo necessario per questi incontri è compreso nel prezzo offerto, in quanto verrà liquidato il solo corrispettivo per i servizi di effettivo trasporto).

L'AGGIUDICATARIO dovrà informare tempestivamente il COMUNE di eventuali inconvenienti o incidenti che si dovessero verificare durante l'effettuazione del servizio o di qualsiasi altro fatto che abbia coinvolto il/i mezzo/i e/o i terzi e/o gli utenti (anche per consentire al servizio comunale competente di adottare i provvedimenti conseguenti che si rendessero eventualmente necessari), nonché per quanto concerne l'eventuale interruzione, sospensione o variazione del servizio.

In caso di temporanea chiusura al traffico della rete viaria per interventi di manutenzione o altri casi di forza maggiore, dovranno essere effettuate le necessarie deviazioni dei percorsi per garantire comunque l'espletamento del servizio.

In caso di controversie con gli utenti, le loro famiglie, gli insegnanti o terzi in genere, l'AGGIUDICATARIO dovrà darne immediata, precisa e circostanziata comunicazione al COMUNE, che è il soggetto deputato alla loro risoluzione.

Imprese di trasporto

L'AGGIUDICATARIO deve essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di trasporto di viaggiatori su strada ed in particolare di quanto previsto dalla Legge n. 218 del 11/8/03 e dal Regolamento CE n. 1071 del 21/10/09.

Le imprese di trasporto con sede nel territorio della Regione Emilia Romagna devono essere in possesso dell'autorizzazione prevista dall'art. 26 bis della L. R. Emilia Romagna 02/10/1998 n. 30 ed essere iscritti al registro delle imprese previsto dall'art. 26 ter della stessa L.R. rilasciata in data anteriore alla data di scadenza di presentazione delle offerte. Le imprese di trasporto con sede fuori dal territorio della Regione Emilia Romagna devono essere in possesso di analogo titolo autorizzativo rilasciato dall'Ente competente per legge e attestazione dello stesso ente di conferma della validità del titolo autorizzativo, rilasciata in data anteriore alla data di scadenza di presentazione delle offerte. Inoltre, considerato che i servizi di cui alla presente gara hanno carattere continuativo e la loro esecuzione prevede necessariamente una stabile organizzazione dell'impresa sul territorio (rimessa, mezzi di trasporto, autisti, ecc.) devono essere in regola con quanto previsti al comma 8 dell'art. 13 del regolamento regionale per esercizio attività di noleggio con conducente n. 3 del 28/12/09.

Caratteristiche degli automezzi

L'appaltatore deve essere in possesso di licenza per l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente e/o autorizzazione di linee in concessione da cui risulti che i mezzi a disposizione sono omologati per i servizi di trasporto oggetto del presente capitolato. Detta omologazione deve risultare dalla carta di circolazione degli automezzi.

L'appaltatore dovrà presentare, prima dell'inizio del servizio, copia completa della licenza N.C.C. e/o dei titoli e delle autorizzazioni necessari che garantiscono la regolarità di tale esercizio delle carte di Circolazione, delle ricevute del pagamento delle tasse automobilistiche e delle polizze assicurative relative agli automezzi che effettueranno il servizio.

Gli autobus utilizzati devono possedere i requisiti minimi sotto indicati:

- soddisfare i requisiti previsti dal D.M. 31/01/1997 e successive modifiche o integrazioni, recante disposizioni in materia di trasporto scolastico;
- possedere i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, essere perfettamente funzionanti ed avere le caratteristiche costruttive di cui al D.M. 18/04/1977 e s.m.i. devono essere dotati di apertura/chiusura automatica delle porte e di cronotachigrafo;
- possedere i requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione di cui all'art. 75 del Codice della Strada (D.Lgs n. 285/92 e s.m.i.), essere regolarmente immatricolati a norma dell'art. 93 del medesimo Codice, presso la Motorizzazione Civile e circolare muniti di carta di circolazione, nonché dei documenti previsti dall'art. 180 del Codice della Strada;
- essere dotati di tutte le necessarie autorizzazioni previste dal vigente ordinamento per l'esercizio del presente appalto;
- essere in regola con le revisioni, generali ed annuali, previste dalle norme di legge, e tenuti in perfetto ordine e pulizia.

Non potranno essere utilizzati veicoli omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3.

Non possono essere utilizzati veicoli la cui data di immatricolazione sia antecedente di oltre 15 anni rispetto all'inizio dell'anno scolastico di utilizzo.

Il Fornitore si obbliga a sostituire progressivamente i veicoli che, nel corso degli anni dell'appalto dovessero via via superare il limite detto, con mezzi di più recente immatricolazione, mantenendo almeno le caratteristiche e le percentuali offerti in sede di gara.

L'appaltatore dovrà garantire un parco veicoli tale da espletare correttamente l'esecuzione del servizio, compreso la creazione di eventuali nuovi percorsi e fasce orarie di esercizio diverse, non previsti nel Piano del trasporto scolastico allegato al presente Capitolato a scopo esemplificativo. Deve garantire inoltre la sostituzione immediata degli autobus in caso di imprevisti di qualsiasi genere.

Pertanto è onere specifico dell'impresa tenere a disposizione dell'appalto di cui trattasi, un numero di automezzi tale da garantire quanto sopra specificato. Il reiterato mancato rispetto di questo obbligo costituisce causa di risoluzione espressa del contratto.

La Stazione Appaltante, al momento della stesura annuale degli itinerari, indicherà/prescriverà il numero dei mezzi da utilizzarsi a partire dal primo giorno scuola nei vari plessi serviti, la capienza e le dimensioni limite dei mezzi richiesti.

E' vietato sugli autobus un carico di passeggeri a sedere superiore al massimo fissato nella carta di circolazione.

Non è consentito il viaggio di passeggeri in piedi anche se previsto dalla carta di circolazione.

Ogni automezzo dovrà inoltre:

- dotare l'autista di telefono cellulare con auricolari Bluetooth o vivavoce o tecnologie similari (che comunque non richieda all'autista, per il funzionamento, l'uso delle mani, o distrazione della vista dalla guida del mezzo) per comunicare con gli Uffici Comunali, con la sede dell'appaltatore e per eventuali emergenze;
- avere montate le gomme termiche oppure avere a bordo le catene da neve nei periodi in cui sono prescritte ed essere sempre in regola con le disposizioni comunali e nazionali sull'uso di pneumatici da neve o di uso catene;
- avere a bordo un estintore a schiuma, di tipologia adeguata al mezzo e al tipo di servizio, giubbini o bretelle retro-riflettenti ad alta visibilità, cassetta di pronto soccorso e qualsiasi altro dispositivo richiesto dalle normative vigenti o emesse nel corso dell'affidamento;
- essere obbligatoriamente dotato di sistema di condizionamento/ riscaldamento per il periodo estivo e invernale.

Mezzi utilizzati per il trasporto

I mezzi da impiegare nel servizio dovranno essere di esclusiva proprietà del concessionario o, nelle forme consentite dalla legge, essere in sua piena e documentata disponibilità.

L'AGGIUDICATARIO dovrà garantire sempre una dotazione di mezzi funzionanti tale da assicurare il servizio oggetto del presente appalto, e cioè un numero di mezzi pari alle linee di trasporto previste all'interno del Piano dei Trasporti Scolastici indicato all'art. 7, ovvero:

- n. 2 (due) scuolabus con un nr. di posti utili da 8 a 20, di cui 1 veicolo attrezzato per il trasporto di disabili in carrozzina provvisto di pedana di sollevamento con una portata non inferiore a 250 kg ed almeno 1 posto carrozzina unicamente laddove nel corso dell'appalto si presenti la necessità di trasporto di alunni disabili e dietro richiesta in tal senso da parte del Comune.

Atteso che il presente capitolato stabilisce che l'AGGIUDICATARIO abbia a disposizione mezzi di riserva per sostituzioni improvvise o programmate, lo stesso si impegna ad avere la disponibilità di almeno un altro scuolabus con un nr. di posti utili da 8 a 20.

I mezzi di riserva dovranno essere disponibili presso la rimessa di cui al presente articolo o, nelle forme consentite dalla legge, essere nella piena e documentata disponibilità dell'impresa.

Gli scuolabus dovranno essere regolarmente immatricolati per uso di terzi in servizio di noleggio con conducente, dovranno essere rispondenti alle norme dettate dal Decreto 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico", dalla successiva Circolare D.G. n. 23 del 1 marzo 1997 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione e dal Codice della Strada, nonché corrispondere alle caratteristiche costruttive di cui al Decreto Ministeriale 18 aprile 1977 e s.m.i. Durante lo svolgimento del servizio dovranno essere perfettamente efficienti, privi di vizi o difetti di funzionamento, puliti ed in ordine. Il COMUNE si riserva la facoltà di visionarli a sua discrezione durante tutto il periodo di vigenza contrattuale.

Il COMUNE si riserva la facoltà di richiedere qualsiasi documento attestante il rispetto della disciplina che regola l'esercizio del trasporto scolastico per quanto attiene l'idoneità e le caratteristiche dei mezzi, nonché l'adempimento degli obblighi assicurativi.

L'AGGIUDICATARIO è responsabile integralmente e senza alcuna riserva, eccezione o facoltà di rivalsa nei confronti del COMUNE, per i danni di qualsiasi specie ed entità che dovessero verificarsi, a causa e/o in occasione dell'esecuzione del servizio, a persone o cose.

In ogni caso, per ottenere il rimborso di qualsiasi spesa effettuata o il risarcimento di qualsiasi danno sofferto in dipendenza del comportamento inadempiente dell'AGGIUDICATARIO, il COMUNE potrà rivalersi mediante trattenute sui crediti di quest'ultima o sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Il COMUNE è altresì sollevato da ogni responsabilità derivante da eventuali infrazioni al Codice della Strada od inosservanza delle norme in materia di viabilità e trasporto di persone.

L'AGGIUDICATARIO, per ogni e qualsiasi variazione che intendesse apportare per qualsiasi ragione in ordine ai mezzi di trasporto, dovrà richiedere autorizzazione al COMUNE interessato il quale, a suo insindacabile giudizio, potrà autorizzare o non autorizzare la variazione richiesta.

Il parco mezzi assegnato al servizio in sede di offerta dovrà rimanere tendenzialmente lo stesso per tutta la durata dell'appalto, fatte salve comprovate cause di forza maggiore ovvero per intervenuta usura dei mezzi, per comprovate necessità organizzative o per richieste del COMUNE.

L'AGGIUDICATARIO dovrà mantenere per tutta la durata dell'appalto sempre inalterate le caratteristiche e lo standard di qualità indicate.

Personale addetto alla guida degli automezzi

Tutti gli autisti dei mezzi adibiti al servizio dovranno essere muniti di patente di guida e della CQC valide per la conduzione del mezzo assegnato e di tutti gli altri requisiti di legge. Il personale addetto alla guida degli automezzi dovrà essere in numero uguale almeno a quello dei mezzi previsti in servizio effettivo.. Il personale tutto, nell'espletamento delle proprie mansioni, ha

l'obbligo di tenere un contegno corretto e dignitoso, consono alla speciale natura del servizio ed ha l'obbligo di non fumare sul mezzo di trasporto anche in assenza degli utenti.

L'AGGIUDICATARIO si obbliga ad impegnare, per l'esecuzione del servizio, personale idoneo, assunto secondo le disposizioni di legge in vigore, a retribuirlo in misura non inferiore a quanto stabilito dal Contratto Collettivo di lavoro di categoria dichiarato in sede di gara, ad assolvere tutti i conseguenti oneri previdenziali ed assicurativi e, più in generale, l'appaltatore sarà tenuto ad osservare qualsiasi altra disposizione vigente in materia di lavoro, ivi comprese quelle inerenti la sicurezza dei lavoratori, sollevando ad ogni effetto il COMUNE da ogni responsabilità.

L'AGGIUDICATARIO dovrà inoltre mantenere, per tutta la durata del contratto, il rapporto "unità impiegate – qualifica professionale – ore di lavoro prestate" ritenuto valido per il corretto espletamento quotidiano del servizio, mediante sostituzione di personale per qualsiasi motivo assente; dovrà promuovere iniziative atte ad evitare ogni ritardo od interruzione del servizio nonché vigilare affinché sia svolto correttamente.

Tutto il personale autista dovrà avere un'esperienza di lavoro, documentata alla guida di mezzi analoghi a quelli destinati dall'AGGIUDICATARIO al servizio.

L'IMPRESA, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, dovrà consegnare al Comune l'elenco degli autisti destinati al servizio comprensivo del personale di riserva disponibile per le sostituzioni corredato degli estremi del documento di patente di guida e del CQC e sarà tenuto a comunicare preventivamente ogni variazione che intenda apportare. L'appaltatore dovrà, inoltre, garantire per gli stessi continuità di presenza in modo da limitare il ricorso alle sostituzioni.

A tal proposito, considerato che la durata di un anno scolastico è di circa 205 giorni lavorativi, gli autisti destinati a svolgere con continuità il servizio dovranno essere assunti con contratti ed orari di lavoro che garantiscano la loro costante presenza per tutto il periodo. Viene pertanto esclusa, per questi stessi autisti, la possibilità di applicare contratti di lavoro di tipo job on call – intermittente – a chiamata.

Quest'ultima tipologia di contratto (job on call – intermittente – a chiamata) viene consentita esclusivamente per gli autisti di riserva. Oltre all'elenco nominativo degli autisti, l'appaltatore dovrà consegnare al COMUNE, per ognuno di essi, i turni di lavoro giornalieri e settimanali (intesi come ore di lavoro retribuite) calcolati tenendo conto della programmazione del servizio di trasporto scolastico casa – scuola – casa e del servizio per attività , di altri servizi a carattere continuativo (servizi di trasporto in palestra per attività curricolari) e delle condizioni di calcolo delle ore di lavoro previste nel CCNL dichiarato in sede di gara.

Ogni informazione riguardante gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto può essere presa presso gli Uffici dell'I.N.A.I.L. e dell'I.N.P.S.

Per ognuno degli autisti impegnati nei servizi è richiesto certificato penale del casellario giudiziale rilasciato ai sensi del Decreto Legislativo del 4 marzo 2014 n.39 contro l'abuso, lo sfruttamento sessuale e la pornografia minorile.

I dipendenti dell'AGGIUDICATARIO sono tenuti alla conoscenza ed al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti redatto dal COMUNE ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001.

Fatte salve le sanzioni stabilite dalla Legge, i dipendenti sorpresi a guidare in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, dovranno essere allontanati immediatamente dal servizio.

Il conducente risponde di tutte le situazioni pericolose per l'incolumità personale dei minori trasportati che egli stesso abbia determinato con una condotta colposa durante le fasi del trasporto, ivi comprese le attività preparatorie ed accessorie, quali, ad esempio, salita e discesa

dallo scuolabus. La vigilanza sugli utenti deve essere esercitata dal momento iniziale dell'affidamento (luogo in cui si effettua la fermata) sino a quando alla stessa si sostituisce quella del personale della scuola nel momento in cui i minori varcano i cancelli della scuola o dei genitori o loro delegati alla fermata per il ritorno a casa.

Il conducente non può lasciare i minori davanti alle scuole ove i cancelli non risultino ancora aperti, contravvenendo al loro obbligo di vigilanza. Tale obbligo termina laddove inizia quello del personale della scuola e cioè esattamente nel momento in cui i minori, varcando il cancello e/o portone d'ingresso, entrano a scuola.

Il conducente deve, inoltre, esercitare la vigilanza sino a quando non intervenga quella dei genitori o di un loro delegato.

In caso di assenza dei genitori o dei loro delegati alla fermata, l'alunno dovrà essere trattenuto sullo scuolabus e opportunamente sorvegliato, senza che ciò comporti un'interruzione del servizio e l'impresa aggiudicataria dovrà accompagnarlo successivamente al comando della Polizia Municipale dell'Unione Val d'Enza.

La ditta aggiudicataria deve curare che il proprio personale:

- sia munito di distintivo di riconoscimento;
- consegna immediatamente al Responsabile del Servizio Scuola o allo stesso plesso scolastico, qualunque ne sia il valore o lo stato, oggetti rinvenuti sugli automezzi;
- segnali subito al Responsabile del Servizio Scuola eventuali anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio;
- non prenda ordini da estranei all'espletamento del servizio, fatti salvi i provvedimenti di urgente necessità che dovessero essere impartiti dagli organi di polizia per motivi di sicurezza;
- eserciti la vigilanza sui trasporti sino a quando non intervenga quella effettiva o potenziale dei genitori.

Qualità del servizio

Data la particolare delicatezza che riveste il servizio affidato, l'aggiudicatario si impegna a garantire la qualità dello stesso attraverso azioni obbligatorie, che saranno contenute in una relazione da presentare in sede di offerta ed in particolare:

- Dettagliata modalità di intervento, tempestivo, funzionale all'immediato ripristino e adeguato alla situazione, da approntare nei diversi casi possibili di interruzione imprevista del servizio in corso d'opera o per disfunzioni varie e contrattempi; previsione, inoltre, nei casi descritti, di avviso immediato del competente Ufficio Comunale e dove opportuno celere comunicazione alle famiglie degli utenti di eventuali ritardi o altro mediante il telefono o altro strumento idoneo.
- Piano preventivo di manutenzione ordinaria degli automezzi (cambio gomme, freni, pulizia etc.), modalità di interventi di manutenzione e riparazione straordinarie, indicando se effettuati presso officine di proprietà o altro.
- Controlli periodici da parte di personale della ditta sui mezzi destinati ai trasporti scolastici per verificare presenze e comportamenti degli iscritti al servizio.

ART. 10 - CLAUSOLA SOCIALE DI PRIORITARIO ASSORBIMENTO DI PERSONALE DEL PRECEDENTE APPALTATORE

Qualora a seguito della procedura di gara si verificasse un cambio di gestione nel servizio di trasporto scolastico, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applicherà la clausola sociale di riassorbimento del personale dell'appaltatore uscente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50 del D.Lgs. 50/2016 e dalla contrattazione collettiva vigente e, in generale, in conformità con quanto espresso dall'AVCP ora ANAC in materia.

ART. 11 - OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il Comune mantiene le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo del servizio; in particolare restano di competenza comunale:

- l'individuazione delle fasce orarie del servizio, il calendario di svolgimento del servizio e le eventuali sospensioni dello stesso;
- la raccolta delle iscrizioni al servizio, la determinazione degli ammessi e dei non ammessi e la loro trasmissione annuale;
- le eventuali sospensioni degli utenti dal servizio da comunicare all'aggiudicatario in corso d'anno;
- la determinazione delle rette da porre a carico degli utenti
- la corresponsione dell'importo nelle forme e nei modi previsti dall'art. 21 del presente capitolato e dalla normativa vigente.

ART. 12 - ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO

L'appaltatore dovrà osservare scrupolosamente tutte le norme di legge e regolamentari che disciplinano il servizio di trasporto scolastico, i veicoli in servizio pubblico e la circolazione sulle strade ed aree pubbliche. L'appaltatore, per lo svolgimento del servizio si attiene scrupolosamente alle prescrizioni del Codice della Strada e a tutte le normative vigenti in materia, compresi i provvedimenti, anche amministrativi, adottati in data successiva a quella dell'affidamento del servizio, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto.

In particolare è obbligo della stessa:

- a) avere a disposizione del servizio un numero di automezzi non inferiore a quello indicato all'art. 9 del presente capitolato speciale d'appalto;
- b) provvedere a tutti gli interventi necessari al mantenimento, al fine di conservare la perfetta efficienza e sicurezza, degli automezzi utilizzati per i servizi oggetto del presente capitolato, che dovranno rispondere alle caratteristiche costruttive, individuate dalla vigente normativa ed essere in regola rispetto alle vigenti normative in materia di circolazione veicolare (assicurazione obbligatoria per R.C.T., revisione periodica, ecc). Qualora dovesse sostituire un proprio automezzo l'appaltatore dovrà provvedere con altro automezzo, rispondente alle caratteristiche descritte.
- c) assumersi l'onere di provvedere al carburante, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi utilizzati;
- d) assicurare la massima puntualità e precisione dei tragitti e l'uso di automezzi con capienza indicata dal Piano di Esercizio;
- e) regolare la salita e la discesa degli alunni/e in modo che tali operazioni avvengano senza rischi per gli utenti ed esclusivamente alle fermate indicate dal Piano annuale del trasporto.
- f) richiedere il certificato penale del casellario giudiziale per le persone che svolgono attività professionali che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività, che comportino contatti diretti e regolari con minori, ovvero l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori e la misura di sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori. Inoltre, non si devono trovare nelle situazioni di cui agli artt. 5 e 8 della Legge 6 febbraio 2006, n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet";
- g) avvalersi, per l'espletamento del servizio, di personale in possesso di adeguata qualificazione professionale, dei requisiti di legge previsti per la guida di mezzi adibiti al trasporto di persone;
- h) verificare che gli utenti siano in possesso del titolo per l'utilizzo del trasporto scolastico, con l'obbligo di segnalare alla Stazione Appaltante episodi di utenti non in regola con le disposizioni che disciplinano il servizio;
- i) garantire che il personale mantenga un contegno riguardoso e corretto durante l'espletamento del servizio e provvedere all'immediata sostituzione del personale che dovesse risultare inadatto allo svolgimento del servizio stesso;
- j) provvedere alla stipulazione e al pagamento del premio delle polizze assicurative dei mezzi utilizzati;

k) garantire la piena esecuzione delle prestazioni secondo gli indirizzi, le modalità di funzionamento, i tempi di intervento e ogni altra disposizione che regoli il servizio, assicurando lo svolgimento dello stesso nel rispetto del Piano annuale del trasporto scolastico;

l) avere la disponibilità di una sede operativa entro 20 km stradali dalla sede comunale e comunque entro 15 giorni prima dell'inizio del servizio;

m) garantire la presenza di un proprio referente reperibile 24h;

n) nominare un soggetto responsabile dei rapporti contrattuali tra appaltatore e Stazione Appaltante;

o) assumersi ogni responsabilità derivante da danni di qualsiasi natura, che possa arrecare a terzi nello svolgimento del servizio; l'appaltatore è anche responsabile verso la Stazione Appaltante dei danni che possa comunque arrecare ad essa.

La Stazione Appaltante è esente da qualunque responsabilità civile, penale, ecc derivante dallo svolgimento del servizio.

ART. 13 - GARANZIA DEFINITIVA

L'IMPRESA è tenuta a prestare una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art.93 cc.2 e 3 del D.Lgs 50/2016, valevole per l'intera durata del contratto ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente committente.

Per tutte le condizioni e modalità si fa espresso rinvio a quanto previsto all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 ed al contratto.

Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'IMPRESA dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal COMUNE.

ART.14 - POLIZZE ASSICURATIVE

È a carico dell'Aggiudicatario ogni responsabilità sia civile sia penale derivante allo stesso ai sensi di legge nell'espletamento dell'attività richiesta dal presente capitolato. L'Appaltatore risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi - compresi gli utenti del servizio - in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio da appaltarsi e per l'intera durata del medesimo, mallevando al riguardo il Comune ed i suoi amministratori, dipendenti e collaboratori, da qualsiasi richiesta di danni o pretesa risarcitoria da chiunque avanzata nei confronti dei richiamati soggetti.

L'Appaltatore è l'unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di trasporto di persone. Si richiama l'art. 1681 del Codice Civile, precisando che si devono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie, in genere, del trasporto e durante le soste e le fermate.

Per ogni veicolo adibito al servizio e indipendentemente dalla tipologia del veicolo, l'Appaltatore deve essere in possesso di polizza assicurativa R.C.A. con massimale di garanzia non inferiore al massimale minimo di legge prescritto per autobus e scuolabus - attualmente stabilito in **Euro 32.000.000,00** (euro 30.000.000,00 per danni alla persona e euro 2.000.000,00 per danni a cose) per sinistro - e recante l'estensione complementare dell'assicurazione alla responsabilità civile dei trasportati.

Il massimale previsto nella polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dall'Appaltatore sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti del Comune.

L'Appaltatore è tenuto inoltre all'assicurazione della responsabilità civile verso terzi - con massimale unico non inferiore a **Euro 2.000.000,00** - per i danni derivanti da eventi diversi da quelli assicurati con la polizza assicurativa R.C.A. obbligatoria ai sensi delle vigenti norme legislative e regolamentari, posto che l'Appaltatore stesso è tenuto a rispondere sia per i danni che possono derivare agli utenti nella esecuzione del trasporto, sia per i danni sofferti dagli utenti in fase di salita e discesa dal mezzo di trasporto assicurato ove gli stessi non rientrino nell'ambito di operatività della garanzia RCA.

L'esistenza e la validità delle coperture assicurative nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia delle relative polizze quietanzate, nei termini richiesti dal Comune e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell'appalto.

L'Appaltatore assume inoltre ogni responsabilità civile e penale per gli infortuni causati al personale addetto al servizio, rinunciando - senza eccezioni o deroghe - a qualsiasi azione di rivalsa, presente o futura, nei confronti del Comune che deve pertanto intendersi manlevato da ogni responsabilità al riguardo.

Resta precisato che costituirà onere a carico dell'Appaltatore, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera in alcun modo l'Appaltatore dalle responsabilità incombenti, a termini di legge, su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalle sopra richiamate coperture assicurative.

ART. 15 - VIGILANZA DELL'AMMINISTRAZIONE

Il COMUNE si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento, attraverso il proprio responsabile del Servizio Scuola, o suo delegato, ai controlli ritenuti necessari relativamente all'andamento del servizio, al parco mezzi e al personale impiegato.

Il controllo sarà esercitato per ciò che attiene in particolare al rigoroso rispetto degli obblighi derivanti all'AGGIUDICATARIO dal presente capitolato e il Comune potrà disporre sopralluoghi, ispezioni, verifiche, ecc.

In nessun caso l'espletamento di tali funzioni può essere invocato dall'AGGIUDICATARIO o dal personale da esso dipendente, quale motivo di esonero o limitazione di responsabilità.

Il Responsabile del Servizio, o suo delegato, con funzioni di vigilanza e controllo ha libero accesso agli impianti ed alle vetture dietro esibizione di apposita tessera di riconoscimento. L'AGGIUDICATARIO ha l'obbligo di agevolare l'esercizio dell'attività di verifica di cui trattasi consentendo l'esame dei mezzi e degli impianti, nonché consentendo l'accesso alla documentazione dell'IMPRESA relativa alla gestione del servizio, compresi i documenti contabili e le buste paga dei dipendenti.

ART. 16 - INADEMPIENZE DELL'AGGIUDICATARIO E PENALITÀ

Tutti i servizi devono essere resi conformemente alle disposizioni di legge previste in materia, al presente Capitolato ed al Piano di trasporto annuale nonché alle indicazioni impartite dal competente Ufficio comunale durante lo svolgimento del servizio.

PROCEDURA IRROGAZIONI PENALI

Il Comune provvederà alla formale contestazione per iscritto, indirizzandola al Fornitore, il quale potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti alla data di ricevimento della contestazione stessa. La contestazione deve prevedere i

fatti oggetto di contestazione, le disposizioni che si intendono violate dal Fornitore e la sanzione che si intende irrogare a margine dell'analisi delle eventuali controdeduzioni presentate in replica dal Fornitore. Nella controdeduzione il Fornitore deve prendere posizione sui fatti e sulle violazioni contestate dal Comune offrendo, se del caso, prove documentali o indicandone altre non documentali. Qualora siano state presentate controdeduzioni, il Comune decide l'irrogazione della penale, la riduzione o l'aumento della stessa tenendo conto delle controdeduzioni fornite Fornitore, motivando anche l'applicazione degli eventuali massimi/minimi edittali. Per l'accertamento dell'inadempienza i Comuni potranno tenere conto anche delle segnalazioni provenienti da terzi e dai familiari degli utenti, purché adeguatamente documentate.

MANCATA EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto scolastico oggetto del presente capitolato è da considerarsi di pubblico interesse e come tale non potrà subire sospensioni e/o interruzioni. Pertanto, per ogni caso di sospensioni e/o interruzioni anche parziali del servizio, il Comune addebiterà al Fornitore l'importo sostenuto per far svolgere il servizio al primo operatore economico disponibile per tutti i giorni di mancato servizio e per ogni linea. Al secondo episodio nell'anno scolastico, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Per ogni caso di ritardo nell'effettuazione del servizio per cause imputabili al Fornitore, il Comune applicherà una penale fino all'1 per mille dell'intero importo annuale.

In caso di comportamento recidivo da parte del Fornitore, l'importo della penale può essere raddoppiato, a discrezione del Comune.

EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO IN DIFFORMITÀ DAL PIANO DI TRASPORTO ANNUALE

Per ogni caso di esecuzione del servizio in difformità dal Piano di trasporto annuale, il Comune applicherà una penale fino all'1 per mille dell'intero importo annuale.

In caso di comportamento recidivo da parte del Fornitore, l'importo della penale è raddoppiato, a discrezione del Comune.

Qualora la difformità di cui sopra sia effettuata in violazione di disposizioni di legge il Comune irrognerà la penale di cui sopra aumentata di 1/5; se la violazione di legge è attinente alla sicurezza degli alunni trasportati la pena è aumentata fino ad 1/2 dell'importo di cui sopra.

La difformità del servizio può consistere nella variazione arbitraria non autorizzata, né dovuta a cause di forza maggiore, degli itinerari da percorrere descritti dal Piano di trasporto annuale, fermate/ripartenze da punti diversi rispetto a quelli stabiliti da detto documento, effettuazione del servizio con alunni in piedi o privi di posto a sedere individuale; mancato rispetto degli orari.

PENALI ATTINENTI AI VEICOLI E ALLA RIMESSA

Qualora il Fornitore utilizzi veicoli non conformi a quanto prescritto dal presente Capitolato nonché veicoli non aventi le caratteristiche offerte in sede di gara il Comune applicherà una penale, dell'1 per mille dell'intero importo contrattuale.

Allo stesso modo il Comune irrognerà la penale di cui al comma precedente anche qualora il Fornitore modifichi i luoghi di ricovero dei veicoli in corso contrattuale in elusione degli obblighi di cui al presente Capitolato tecnico.

Qualora in caso di avaria al mezzo durante l'effettuazione del servizio di trasporto scolastico casa-scuola-casa il Fornitore non sia in grado di sostituire il mezzo in avaria con altro mezzo idoneo nei tempi offerti in sede di gara il Comune applicherà una penale, dell'1 per mille dell'intero importo mensile.

PENALI ATTINENTI AL PERSONALE ADDETTO

Qualora il personale addetto alla conduzione del vicolo nonché, se previsto, il personale addetto all'accompagnamento non osservi gli obblighi e i divieti previsti dal presente Capitolato tecnico, il Comune applicherà una penale, dell'1 per mille dell'intero importo contrattuale. L'importo è aumentato della sua metà qualora si versi in una situazione di recidiva.

Ad ogni modo, qualora il personale suddetto configuri delle condotte o realizzi dei fatti rientranti nelle fattispecie previste del Codice Penale, il Comune irrognerà la pena della risoluzione contrattuale con conseguente risarcimento di tutti i danni sottesi da essa dipendenti.

Qualora il Fornitore non adempia alle obbligazioni di comunicazione in caso di sostituzione del personale addetto al servizio, ivi compreso il referente dell'appalto, il Comune applicherà una penale, dell'1 per mille dell'intero importo contrattuale.

ART. 17 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'IMPRESA si riveli inadempiente, anche solo parzialmente, agli obblighi derivanti dall'esecuzione del contratto, il COMUNE avrà facoltà di richiedere ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale del servizio rimasto non eseguito, addebitando i relativi costi all'IMPRESA.

Resta in ogni caso fermo il diritto al risarcimento dei danni che possono essere derivati al COMUNE e a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

ART. - 18 SUBAPPALTO

E' vietata la cessione integrale del servizio a pena di nullità del contratto. Il subappalto relativo alle prestazioni di servizio deducibili in contratto, è ammesso nei termini e nei limiti di cui all'art. 105 del D.lgs 50/2016 e s. m. i..

I concorrenti devono indicare le parti del servizio che intendono subappaltare. L'autorizzazione al subappalto sarà vincolato al riscontro della sussistenza delle condizioni prescritte al suddetto art.105.

Nel caso di subappalto autorizzato, rimane invariata la responsabilità dell'appaltatore, che continuerà a rispondere pienamente di tutti gli obblighi contrattuali in solido con la subappaltatrice. Copia delle condizioni di subappalto, sottoscritte dalle parti, dovranno essere consegnate alla Stazione Appaltante.

ART. 19 – MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Il Servizio verrà affidato con il sistema della procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e verrà aggiudicato al concorrente che avrà formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, determinato in base ad elementi e sub elementi secondo quanto previsto dall'art. 95 c. 3 del D.Lgs 50/2016.

ART. 20 – NORME PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE ED AGGIUDICAZIONE

Le Ditte che vorranno partecipare dovranno dimostrare di possedere tutti i requisiti tecnici ed economici necessari alla espletazione del servizio come previsto nel bando e nel disciplinare di gara.

L'appalto sarà aggiudicato alla ditta che in possesso dei requisiti richiesti abbia formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, determinato in base ad elementi e sub elementi e relativi pesi massimi espressi in centesimi e di seguito indicati:

Offerta Tecnica: max punti 80/100 calcolati sulla base dei criteri e dei parametri descritti nel disciplinare di gara;

Offerta Economica: max punti 20/100 calcolati sulla base della formula descritta nel disciplinare di gara

ART. 21 - INIZIO DEL SERVIZIO

L'AGGIUDICATARIO dovrà iniziare l'effettivo servizio di trasporto, anche nelle more della stipula del contratto e/o dell'aggiudicazione definitiva, il giorno d'inizio dell'attività didattica stabilita dal calendario scolastico delle scuole del territorio e comunicata dal COMUNE entro il 30 agosto di ogni anno scolastico. In considerazione del grave danno che la mancata esecuzione della prestazione comporterebbe all'interesse pubblico, trattandosi di servizio volto a favorire l'accesso scolastico ed il diritto allo studio dei minori coinvolti, nelle more della stipula si darà corso all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, qualora ne ricorrano le condizioni, ai sensi dell'art. 32 c. 8, D.Lgs. n. 50/2016.

ART. - 22 STIPULA DEL CONTRATTO

Il COMUNE, dopo la presa d'atto del risultato di gara, procederà alla stipula del contratto con l'AGGIUDICATARIO con il quale verrà regolamentata la fornitura del servizio secondo quanto previsto nel presente capitolato speciale d'appalto e dall'offerta presentata.

L'importo del contratto da stipulare con il COMUNE contraente sarà determinato dall'importo del presente appalto al netto del ribasso percentuale offerto sull'importo complessivo a base d'asta.

L'AGGIUDICATARIO è tenuto a comunicare il nominativo del Legale Rappresentante autorizzato a sottoscrivere il contratto per l'affidamento in appalto dei servizi del presente capitolato e resta vincolato anche in pendenza dell'accettazione dell'offerta da parte del Comune.

L'aggiudicatario è comunque tenuto ad iniziare il servizio anche in pendenza dell'avvenuta stipula, nella data indicata dal COMUNE.

Qualora l'AGGIUDICATARIO ricusi di stipulare il contratto nei termini stabiliti o non ottemperi alla regolarizzazione della documentazione da produrre è ritenuto inadempiente; nel qual caso il COMUNE si riserva la facoltà di procedere, previa diffida, all'aggiudicazione ad altro offerente e di adire le vie legali.

Il Comune inoltre si riserva la facoltà di non procedere alla stipulazione del contratto, fino a quando tutti gli atti, le procedure, le attività inerenti l'affidamento in questione e ad esso necessari e dipendenti abbiano conseguito piena efficacia giuridica a norma di legge. La stipulazione del formale contratto resta comunque subordinata alla verifica delle dichiarazioni prodotte e sempre che non venga accertato a carico dell'aggiudicatario alcun limite o impedimento a contrarre.

ART. 23 - CESSIONE

E' vietato cedere anche parzialmente i servizi, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita della garanzia a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate al COMUNE e fatti salvi i maggiori danni accertati. Non sono considerate cessioni, ai fini del presente appalto, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il COMUNE.

Nel caso di cessioni di azienda, trasformazioni, fusioni o scissioni d'impresa si applica quanto previsto dall'art.106 c.2 lett.d) n.2 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 24 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante ha diritto di promuovere, nel modo e nelle forme di legge, la risoluzione del rapporto contrattuale, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni.

Sono causa di risoluzione espressa dal contratto:

1. le mancate prestazioni del servizio per 2 (due) giorni consecutivi, salvo le cause di forza maggiore. Non sono considerate cause di forza maggiore gli scioperi, le agitazioni sindacali e le condizioni meteorologiche, salvo quelle derivanti da calamità naturali;
2. le ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge e regolamenti relativi al servizio;
3. quando l'appaltatore si renda colpevole di accertata evasione fiscale, di frode o in caso di fallimento ovvero di sottoposizione a procedura concorsuale;
4. quando l'appaltatore cede ad altri, sia direttamente che indirettamente, e senza la preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto;
5. ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai termini dell'art. 1453 e segg. del C.C..

In caso di risoluzione del contratto l'appaltatore, in aggiunta alle penalità sopra menzionate, dovrà risarcire i danni prodotti al contraente o a terzi.

ART. 25 – SCIOPERI

In materia di scioperi si applica al presente appalto quanto previsto dalla normativa vigente in tema di servizi pubblici essenziali, ed in particolare la legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 26 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto.

Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

In caso di fallimento dell'impresa mandataria, l'Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento dell'impresa mandante, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice l'Amministrazione interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

ART. 27 - PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo dovuto all'AGGIUDICATARIO per il servizio di cui al presente capitolato verrà effettuato in base ai km effettivamente percorsi e a seguito di presentazione di regolari fatture, bimestrali e posticipate, con indicazione del mese di cui trattasi. Le fatture, di importo corrispondente ad 1/10 del corrispettivo annuo definito in sede di aggiudicazione, saranno emesse dal mese di settembre al mese di giugno di ogni anno scolastico.

Il pagamento del corrispettivo dovuto all'AGGIUDICATARIO per il servizio relativo alle uscite didattiche di cui al presente capitolato verrà effettuato a forfait secondo lo schema indicato all'art. 6 punto 3 e a seguito di presentazione di regolari fatture, mensili e posticipate.

Con i corrispettivi si intendono interamente compensati dal COMUNE tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie necessarie per la perfetta esecuzione dell'affidamento, qualsiasi onere, espresso e non dal presente capitolato, inerente e conseguente al servizio di cui si tratta.

Le fatture dovranno indicare il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) fornito in precedenza.

Il pagamento delle fatture avverrà entro 60 giorni dalla trasmissione con le modalità previste per la tracciabilità dei pagamenti.

Le fatture, redatte in formato elettronico secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate al COMUNE e riporteranno tutte le indicazioni richieste per l'accettazione delle fatture elettroniche.

Il codice univoco del COMUNE destinatario delle fatture elettroniche è : UFA5JU

Si informa altresì che il COMUNE rientra nel regime di cui all'art.1, comma 629 lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Split Payment).

Nella fattura dovrà essere obbligatoriamente inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI", così come disposto dall'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015.

Tutte le fatture emesse dovranno essere predisposte nel rispetto delle disposizioni previste dalla citata normativa.

Il COMUNE provvederà al pagamento della sola base imponibile al netto di eventuali note di accredito, provvedendo successivamente al versamento dell'IVA esposta in fattura.

Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo delle eventuali penalità applicate per inadempienza a carico dell'aggiudicatario e quant'altro dalla stessa dovuto.

ART. 28 - QUINTO D'OBBLIGO E VARIANTI

L'Amministrazione Comunale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto,

può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice.

L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Amministrazione, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata dall'Amministrazione. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

ART. 29 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della l. 136/2010 l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal capitolato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. L'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma soprarichiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Reggio Emilia.

L'Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

Con riferimento ai sub-contratti, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2 ultimo periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l'Amministrazione si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

ART. 30 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del GDPR (general data protection regulation) 2016/679 e del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara, regolata dal presente Capitolato e dal Disciplinare.

ART. 31 - SPESE CONTRATTUALI ED ONERI ACCESSORI

Tutte le spese relative al contratto di appalto e ad esso inerenti ed accessorie, nessuna esclusa, sono a carico della Ditta aggiudicataria.

ART. 32 - ELEZIONE DI DOMICILIO

Per tutti gli effetti del contratto (giudiziali ed extragiudiziali) la Ditta appaltatrice elegge domicilio legale nella Provincia di Reggio Emilia.

ART. 33 – CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del contratto di cui al presente capitolato è competente il foro di Reggio Emilia.

ART. 34 - RINVIO

Per quanto non specificato dal presente capitolato si fa espresso rinvio a quanto previsto nel bando di gara e nella restante documentazione di gara, alle norme e disposizioni del codice civile, alle norme statali e regionali in materia di trasporto di persone, alle norme speciali vigenti in materia di pubblici servizi, alle norme vigenti in materia di contratti pubblici.

La ditta appaltatrice è inoltre tenuta al rispetto delle eventuali ulteriori norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione ed applicazione di nuove normative.

ART. 35 - NORME FINALI

Eventuali casi di forza maggiore e/o imprevedibili non contemplati nel presente capitolato potranno essere oggetto di specifico accordo tra le parti. Il Comune di Canossa si riserva la facoltà di rivedere il presente Capitolato apportando modifiche od integrazioni per sopraggiunti fatti o per ovviare ad inconvenienti durante l'espletamento del servizio o per apportare migliorie al servizio stesso.